IAIC MiBACT DGBIC CREDA

Diritto Mercato Tecnologia

FONDATA E DIRETTA DA
Alberto M. Gambino

COMITATO DI DIREZIONE
Valeria Falce, Giusella Finocchiaro, Oreste Pollicino,
Giorgio Resta, Salvatore Sica

1 dicembre 2025

La responsabilità dell'Avvocato per mancato utilizzo della IA

Alberto M. Gambino

COMITATO SCIENTIFICO
Guido Alpa, Fernando Bocchini, Giovanni Comandè, Gianluca Contaldi,
Vincenzo Di Cataldo, Giorgio Floridia, Gianpiero Gamaleri, Gustavo Ghidini,
Andrea Guaccero, Mario Libertini, Francesco Macario, Roberto Mastroianni,
Giorgio Meo, Cesare Mirabelli, Enrico Moscati, Alberto Musso, Luca Nivarra,
Gustavo Olivieri, Cristoforo Osti, Roberto Pardolesi, Giuliana Scognamiglio,
Giuseppe Sena, Vincenzo Zeno-Zencovich, Andrea Zoppini
E
Margarita Castilla Barea, Cristophe Geiger, Reto Hilty, Ian Kerr, Jay P. Kesan,
David Lametti, Fiona MacMillan, Maximiliano Marzetti, Ana Ramalho,
Maria Pàz Garcia Rubio, Patrick Van Eecke, Hong Xue

Nuova
Editrice
Universitaria

La rivista è stata fondata nel 2009 da Alberto M. Gambino ed è oggi pubblicata dall'Accademia Italiana del Codice di Internet (IAIC) sotto gli auspici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - Direzione generale biblioteche e istituti culturali (DGBIC) e dell'Università Europea di Roma con il Centro di Ricerca di Eccellenza del Diritto d'Autore (CREDA). Tutti i diritti sono dell'IAIC.

Comitato dei Valutazione Scientifica

EMANUELA AREZZO (Un. Teramo), EMANUELE BILOTTI (Un. Europea di Roma), FERNANDO BOCCHINI (Un. Federico II), ROBERTO BOCCHINI (Un. Parthenope), ORESTE CALLIANO (Un. Torino), LOREDANA CARPENTIERI (Un. Parthenope), LUCIANA D'ACUNTO (Un. Federico II), VIRGILIO D'ANTONIO (Un. Salerno), FRANCESCO DI CIOMMO (Luiss), MARILENA FILIPPELLI (Un. Tuscia), CESARE GALLI (Un. Parma), MARCO MAUGERI (Un. Europea di Roma), ENRICO MINERVINI (Seconda Un.), GILBERTO NAVA (Un. Europea di Roma), MARIA CECILIA PAGLIETTI (Un. Roma Tre), ANNA PAPA (Un. Parthenope), ANDREA RENDA (Un. Cattolica), ANNARITA RICCI (Un. Chieti), FRANCESCO RICCI (Un. LUM), GIOVANNI MARIA RICCIO (Un. Salerno), CRISTINA SCHEPISI (Un. Parthenope), BENEDETTA SIRGIOVANNI (Un. Tor Vergata), GIORGIO SPEDICATO (Un. Bologna), ANTONELLA TARTAGLIA POLCINI (Un. Sannio), RAFFAELE TREQUATTRINI (Un. Cassino), DANIELA VALENTINO (Un. Salerno), FILIPPO VARI (Un. Europea di Roma), ALESSIO ZACCARIA (Un. Verona).

Norme di autodisciplina

1. La pubblicazione dei contributi sulla rivista "Diritto Mercato Tecnologia" è subordinata alla presentazione da parte di almeno un membro del Comitato di Direzione o del Comitato Scientifico e al giudizio positivo di almeno un membro del Comitato per la Valutazione Scientifica, scelto per rotazione all'interno del medesimo, tenuto conto dell'area tematica del contributo. I contributi in lingua diversa dall'italiano potranno essere affidati per il referaggio ai componenti del Comitato Scientifico Internazionale. In caso di pareri contrastanti il Comitato di Direzione assume la responsabilità circa la pubblicazione.
2. Il singolo contributo è inviato al valutatore senza notizia dell'identità dell'autore.
3. L'identità del valutatore è coperta da anonimato.
4. Nel caso che il valutatore esprima un giudizio positivo condizionato a revisione o modifica del contributo, il Comitato di Direzione autorizza la pubblicazione solo a seguito dell'adeguamento del saggio.

La Rivista adotta un Codice etico e di buone prassi della pubblicazione scientifica conforme agli standard elaborati dal Committee on Publication Ethics (COPE): Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Comitato di Redazione – www.dimt.it – dimt@unier.it

ANTONINA ASTONE, MARCO BASSINI, CHANTAL BOMPREZZI, VALENTINA DI GREGORIO, GIORGIO GIANNONE CODIGLIONE, FERNANDA FAINI, MASSIMO FARINA, ILARIA GARACI, SILVIA MARTINELLI, DAVIDE MULA (Coordinatore), ALESSIO PERSIANI, MARTINA PROVENZANO (Vice-Coordinatore), MARIA PIA PIGNALOSA, MATILDE RATTI, ANDREA STAZI (Coordinatore)

Sede della Redazione

Accademia Italiana del Codice di Internet, Via dei Tre Orologi 14/a, 00197 Roma, tel. 06.8088855, fax 06.8070483, www.iaic.it, info@iaic.it

LA RESPONSABILITÀ DELL'AVVOCATO PER MANCATO UTILIZZO DELLA IA*

Alberto M. Gambino

SOMMARIO: Premessa – 1. Il parametro della diligenza professionale qualificata – 2. L'Evoluzione della "natura dell'attività esercitata" – 3. Ipotesi di responsabilità per mancato uso dell'IA – 4. Onere della prova e nesso di causalità

Premessa

L'evoluzione tecnologica impone una costante riconsiderazione dei parametri di diligenza richiesti nell'esercizio delle professioni intellettuali. In tale contesto, emerge con crescente urgenza la questione della potenziale responsabilità civile dell'avvocato per il mancato utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (IA) nello svolgimento del proprio mandato. Sebbene la giurisprudenza non si sia ancora espressa su questo specifico punto, l'analisi dei principi generali in materia di responsabilità professionale, alla luce delle più recenti innovazioni normative, consente di delineare un quadro in cui tale responsabilità appare come un'ipotesi giuridicamente plausibile.

1. Il parametro della diligenza professionale qualificata

Il fulcro della responsabilità professionale dell'avvocato risiede nell'articolo 1176, comma 2, del Codice Civile, ove si stabilisce che "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". La giurisprudenza ha costantemente interpretato questa norma nel senso di richiedere al professionista non la diligenza generica del "buon padre di famiglia", ma una diligenza qualificata, quella del

“professionista di media attenzione e preparazione”. Essa si sostanzia nell’impiego di conoscenze e strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta. L’obbligazione dell’avvocato, infatti, è tradizionalmente qualificata come un’obbligazione di mezzi e non di risultato cosicché l’inadempimento non deriva dal mancato raggiungimento dell’esito favorevole per il cliente, ma dalla violazione del dovere di diligenza, ovvero dall’aver agito con negligenza o imperizia.

L’imperizia, in particolare, è configurabile in caso di ignoranza o violazione di precise disposizioni di legge, risoluzione, in modo errato, di questioni giuridiche prive di margine di opinabilità. La responsabilità è invece attenuata, limitandosi ai casi di dolo o colpa grave, solo qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, ai sensi dell’art. 2236 c.c..

2. L’Evoluzione della “natura dell’attività esercitata”

Il parametro della diligenza ex art. 1176, comma 2, c.c. non è statico, ma dinamico, in quanto ancorato alla “natura dell’attività esercitata”. Tale natura è intrinsecamente soggetta a evoluzione in base al progresso scientifico e tecnologico. L’introduzione e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale capaci di assistere l’avvocato in attività cruciali come la ricerca giurisprudenziale, l’analisi documentale e la previsione degli esiti processuali, modifica inevitabilmente la percezione di quale sia lo standard di diligenza esigibile.

La Legge 23 settembre 2025, n. 132, recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, manifesta una chiara volontà del legislatore di integrare l’IA nel tessuto sociale e professionale. Di particolare rilievo sono due disposizioni. L’art. 24, comma 1, lettera i), prevede l’inserimento nei corsi universitari di attività formative per “l’utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale”. La conoscenza e la capacità di utilizzare tali strumenti sono destinate a diventare parte del bagaglio culturale e tecnico standard del giurista. Di conseguenza, il “professionista medio” del prossimo futuro sarà un professionista che possiede queste competenze. L’art. 24, com-

ma 5, lettera b), delega il Governo a introdurre fattispecie di reato incentrate sull'"omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per [...] l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale". Il riconoscimento normativo di un "utilizzo professionale" dell'IA e la previsione di responsabilità (addirittura penale) per la sua gestione negligente, implicitamente eleva tali sistemi a strumenti ordinari della professione.

Se l'ordinamento inizia a disciplinare le modalità di *utilizzo* dell'IA, si apre logicamente la porta a interrogarsi sulle conseguenze del suo *mancato utilizzo*, laddove questo si traduca in una prestazione qualitativamente inferiore a quella che sarebbe stata possibile.

3. Ipotesi di responsabilità per mancato uso dell'IA

Alla luce di questo quadro normativo in evoluzione, è possibile ipotizzare che il mancato ricorso a sistemi di IA possa integrare una violazione del dovere di diligenza in diverse forme.

Una prima fattispecie potrebbe riguardare la Negligenza e Imperizia nella Ricerca e Analisi: Se un avvocato, affidandosi esclusivamente a metodi di ricerca tradizionali, omette di individuare un precedente giurisprudenziale decisivo e consolidato, facilmente reperibile attraverso un sistema di IA, la sua condotta potrebbe essere qualificata come negligente o imperita. L'errore su una questione giuridica priva di margine di opinabilità diventa più difficilmente scusabile se strumenti accessibili avrebbero potuto evitarlo. La responsabilità del legale per la scelta della linea tecnica da seguire è esclusiva e deve essere orientata a tutelare maggiormente il cliente (cfr. *Cass. Civ., Sez. 3, n. 4655 del 22-02-2021*). Ignorare uno strumento che può rendere tale scelta più informata e sicura potrebbe configurare un inadempimento.

Una seconda fattispecie, più ampia, potrebbe rivelarsi nell'ambito di una violazione del dovere di informazione: La giurisprudenza ha consolidato l'esistenza di un ampio dovere dell'avvocato di "sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente" (cfr. *Cass. n. 4655/2021 cit.* e *Cass. Civ., Sez. 3, n. 13857 del 24-05-2025*). Il professionista deve rappresentare al cliente tutte

le questioni ostative al raggiungimento del risultato, i rischi di effetti dannosi e consigliarlo sull'opportunità di intraprendere un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole (cfr. *Cass. n. 4655/2021 cit.*). I moderni sistemi di IA, attraverso l'analisi predittiva basata su vasti dataset giurisprudenziali, possono offrire stime probabilistiche sull'esito di una controversia. Il mancato utilizzo di tali strumenti potrebbe tradursi in una violazione del dovere di informazione, impedendo al cliente di assumere "una decisione pienamente consapevole" (cfr. *Cass. n. 13857/2025 cit.*) sulla gestione del proprio contenzioso.

Anche la scelta di una determinata strategia processuale può fondare la responsabilità del professionista se la sua inadeguatezza era valutabile *ex ante* (cfr. *Tribunale Di Milano, Sentenza n.3612 del 5 Maggio 2025*). Se un sistema di IA avesse potuto evidenziare *ex ante* la palese infondatezza o l'elevato rischio di una certa linea difensiva, l'averla perseguita ugualmente, senza informare adeguatamente il cliente di tali rischi (magari quantificati dall'analisi dell'IA), potrebbe essere considerato un comportamento negligente. Un esempio di negligenza strategica è la proposizione di un appello inammissibile per non aver censurato le specifiche ragioni della decisione di primo grado (cfr. *Cass. Civ., Sez. 3, n. 31093 del 27-11-2025*); un'analisi assistita da IA avrebbe potuto facilmente evidenziare tale criticità.

4. Onere della prova e nesso di causalità

Affermare la potenziale responsabilità dell'avvocato non significa, tuttavia, un automatico diritto al risarcimento per il cliente. Grava su quest'ultimo un rigoroso onere probatorio. Il cliente che agisce in giudizio deve dimostrare non solo l'inadempimento del professionista, ma anche il danno subito e, soprattutto, il nesso di causalità tra la condotta negligente e il pregiudizio (cfr. *Cass. Civ., Sez. 3, n. 9407 del 10-04-2025* e *Cass. Civ., Sez. 2, n. 3830 del 08-02-2023*).

L'accertamento del nesso causale si svolge attraverso un "giudizio prognostico" o "controfattuale" secondo il criterio del "più probabile che non" (cfr. *Cass.* n. *9407/2025 cit.*). L'assistito dovrà dimostrare che, qualora

l'avvocato avesse utilizzato diligentemente un sistema di IA, l'esito del giudizio sarebbe stato, con elevata probabilità, a lui favorevole (cfr. *Cass. n. 3830/2023 cit.* e *Cass. Civ., Sez. 3, n. 24007 del 06-09-2024*).

Nel caso specifico, si dovrebbe provare che: esisteva ed era accessibile un sistema di IA idoneo allo scopo (es. ricerca, analisi documentale, previsione); l'utilizzo di tale sistema avrebbe, con un grado di probabilità superiore al 50%, fornito un'informazione o un'analisi decisiva (es. un precedente vincolante, una falla fatale in un contratto, la previsione di soccombenza); quell'informazione o analisi, se correttamente utilizzata dall'avvocato, avrebbe condotto a un esito più vantaggioso per il cliente (cfr. *Cass. n. 4655/2021 cit.*).

Diritto Mercato Tecnologia

Numeri Speciali

2016 Lo Stauto Etico Giuridico dei Campioni Biologici Umani
a cura di Dario Farace

2017 Il Mercato Unico Digitale
a cura di Gianluca Contaldi

2018 La Ricerca su Materiali Biologici di Origine Umana:
Giuristi e Scienziati a confronto
a cura di Alberto M. Gambino, Carlo Petrini e Giorgio Resta

2019 La Tassazione dell'Economia Digitale tra Sviluppi Recenti
e Prospettive Future
a cura di Alessio Persiani

La rivista "Diritto Mercato Tecnologia" intende fornire un costante supporto di aggiornamento agli studiosi e agli operatori professionali nel nuovo scenario socio-economico originato dall'interrelazione tra diritto, mercato e tecnologia, in prospettiva interdisciplinare e comparatistica. A tal fine approfondisce, attraverso studi nei settori privatistici e comparatistici, tematiche afferenti in particolare alla proprietà intellettuale, al diritto antitrust e della concorrenza, alle pratiche commerciali e alla tutela dei consumatori, al biodiritto e alle biotecnologie, al diritto delle comunicazioni elettroniche, ai diritti della persona e alle responsabilità in rete.

ISSN (Online Edition): 2239 -7442